



CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
PRESIDENZA

Piazza Matteotti n.22 – 06122 Perugia – Tel.: 075/5405305
e-mail: ca.perugia@giustizia.it

Prot. n. 6117/26

Perugia, 24/09/2026

Agli Ordini degli Avvocati
Perugia
Terni
Spoleto

OGGETTO: contributo unificato nei reclami disciplinati dall'art. 51 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al d.lgs. n. 14/2019 - CIRCOLARE

In riferimento alla circolare ministeriale prot. m_dg.DAG.23/09/2026.0188510.U, allegata alla presente, con la quale il Ministero della Giustizia ha fornito chiarimenti in ordine alla determinazione del contributo unificato dovuto per i reclami disciplinati dall'art. 51 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al d.lgs. n. 14/2019, si evidenzia l'intervenuto mutamento di indirizzo interpretativo dell'Amministrazione in materia.

In particolare, deve ritenersi esclusa l'applicazione del contributo unificato nella misura fissa prevista dall'art. 13, comma 1, lettera b), del d.P.R. n. 115/2002 per i procedimenti in camera di consiglio. Il contributo unificato dovrà, pertanto, **essere determinato secondo il criterio del valore, assumendo quale riferimento lo scaglione previsto per le cause di valore indeterminabile, con la maggiorazione stabilita per i giudizi di impugnazione.**

Il suddetto mutamento di indirizzo interpretativo **trova applicazione esclusivamente ai procedimenti di nuova iscrizione successivi alla diramazione della circolare ministeriale allegata.**

Si invitano, pertanto, gli Ordini professionali a dare la massima diffusione alla presente comunicazione e alla circolare ministeriale allegata.

IL PRESIDENTE DELLA CORTE
Dott. Giorgio BARBUTO





Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI INTERNI
UFFICIO I
REPARTO I- SERVIZI RELATIVI ALLA GIUSTIZIA CIVILE

Al sig. Presidente della Corte Suprema di Cassazione

Ai sigg. Presidenti di Corte di Appello

Ai sigg. Presidenti di Tribunale

LORO SEDI

e, p.c.

Al sig. Capo dell'Ispettorato generale

Al sig. Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia

Oggetto: contributo unificato nei reclami disciplinati dall'art. 51 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al d.lgs. n.14/2019 - Circolare

Sono pervenuti a questa Direzione Generale diversi quesiti volti a chiarire quale sia il contributo unificato da versare per i procedimenti previsti dall'art. 51 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al d.lgs. n.14/2019 (di seguito CCII), che disciplina le "Impugnazioni" contro la sentenza del tribunale che pronuncia sull'omologazione del concordato preventivo, del piano di ristrutturazione soggetto a omologazione o degli accordi di ristrutturazione oppure dispone l'apertura della liquidazione giudiziale.

È stato evidenziato che la prassi seguita da alcuni uffici giudiziari per i reclami ex art. 51 del CCII consiste nell'applicare il contributo unificato previsto per i procedimenti in camera di consiglio dall'art. 13, comma 1, lettera b), del d.P.R. n. 15 del 2002, con la maggiorazione di cui al successivo comma 1-bis del medesimo articolo 13 (*"Il contributo unificato di cui al comma 1 è aumentato della metà per i giudizi di impugnazione ed è raddoppiato per i processi dinanzi alla Corte di Cassazione"*).

identità di oggetto della statuizione, rispetto alla quale la legittimità della risoluzione del concordato è solo un presupposto.”

Infine, con riferimento alla decorrenza degli effetti conseguenti al mutamento di indirizzo interpretativo dell'Amministrazione, deve richiamarsi il principio più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità in base al quale *“le circolari ministeriali non contengono norme di diritto, bensì disposizioni di indirizzo uniforme interno all'Amministrazione da cui promanano”* (v. *ex multis* Cass. Ord. n.1335 del 12/01/2024; Cass. Sez. Un. n.23031 del 02/11/2007). Ne discende che le indicazioni contenute nella presente circolare, secondo cui ai procedimenti disciplinati dall'art. 51 CCII deve applicarsi il contributo unificato determinato in base al criterio del valore indeterminabile della domanda, con la maggiorazione prevista per i giudizi di impugnazione, possono trovare applicazione solo ai procedimenti di nuova iscrizione successiva alla diramazione della presente circolare, anche a tutela dell'affidamento del contribuente sul buon esito del pagamento già effettuato e al fine di evitare contenziosi che potrebbero vedere l'Amministrazione soccombente.

Le SS.LL., per quanto di rispettiva competenza, sono invitate ad assicurare la massima diffusione della presente circolare.

Cordialmente

Roma, data protocollo

IL DIRETTORE GENERALE

Sabrina Mostarda

sabrina
mostarda
22.09.2026
15:07:40
GMT+02:00

